

02441 N MF

Regolamento per uso e gestione impianti sportivi

Così composto:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 – Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 4 – Definizione attività d'interesse pubblico
- Art. 5 – Quadro delle competenze
- Art. 6 – Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 7 – Competenze della Giunta Comunale
- Art. 8 – Competenze delle circoscrizioni
- Art. 9 – Competenze della consulta dello sport
- Art. 10 – Competenze dei responsabili delle aree

Allegato sostanziale alla
deliberazione C.C./G.G.
N. 03 del 26-02-2009

TITOLO II° - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 11 – Concessione in uso
- Art. 12 – Modalità di assegnazione
- Art. 13 – Modalità di utilizzo
- Art. 14 – Orari di utilizzo impianti
- Art. 15 – Durata della concessione in uso degli impianti
- Art. 16 – Rinuncia
- Art. 17 – Sospensione
- Art. 18 – Revoca
- Art. 19 – Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive
- Art. 20 – Agibilità impianti

TITOLO III° - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 21 – Modalità di gestione impianti sportivi
- Art. 22 – Gestione indiretta di impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale
- Art. 23 – Gestione indiretta di impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale
- Art. 24 – Contabilità e rendiconto
- Art. 25 – Revoca concessione
- Art. 26 – Concessione per la costruzione, anche in ampliamento, e per la gestione

TITOLO IV° - TARIFFE

- Art. 27 – Determinazione tariffe
- Art. 28 – Modalità di pagamento
- Art. 29 – Uso gratuito degli impianti

TITOLO V° - CONSULTA DELLO SPORT

- Art. 30 – Obiettivi
- Art. 31 – Competenze
- Art. 32 – Organi

- Art. 33 – Assemblea
- Art. 34 – Convocazione dell'Assemblea
- Art. 35 – Svolgimento seduta dell'Assemblea
- Art. 36 – Competenze dell'Assemblea
- Art. 37 – Esecutivo
- Art. 38 – Convocazione dell'Esecutivo
- Art. 39 – Svolgimento della seduta dell'Esecutivo
- Art. 40 – Competenze dell'Esecutivo
- Art. 41 – Gruppo di studio
- Art. 42 – Nomina e durata della Consulta dello Sport
- Art. 43 – Sede della Consulta e funzioni della segreteria
- Art. 44 – Decadenza e dimissioni
- Art. 45 – Incompatibilità

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 – Rinvii
 - Art. 47 – Norme transitorie
-

TITOLO I° Disposizioni generali

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione Comunale corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti:

1. di rilevanza cittadina
2. impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Impianti di rilevanza cittadina:

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuabili quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti siti nel centro urbano:

- Stadio "A.CHIAPPARA" Contrada Specchia
- Palazzetto dello Sport Contrada Specchia

Impianti minori:

- Tutti gli impianti annessi agli Istituti Scolastici

ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 – QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- la Consulta dello Sport;

- i Dirigenti.

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- a individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
- la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi.
- Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n. 3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, l'Assessore allo Sport, un componente della Consulta dello Sport.
- Il Presidente verrà individuato tra i Consiglieri Comunali.
- Un tecnico del Servizio Lavori Pubblici sarà di supporto alla commissione.

ART. 7 – COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- Individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
 - Atto di indirizzo per tariffa dell'impianto

ART. 8 – COMPETENZE DELLA CONSULTA DELLO SPORT

La Consulta dello Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e nelle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel titolo V° - (Consulta dello Sport) del presente Regolamento.

ART. 9 – COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Spetta ai Responsabili delle Aree:

1. provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 11 e 12 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
2. rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;

3. stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
4. esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II°

Criteri generali per uso degli impianti sportivi

ART. 10 – CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Ai privati, gli impianti sportivi, potranno essere concessi in via straordinaria, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, solo per manifestazioni a carattere culturale.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 11 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- associazioni e/o società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazioni, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
- associazioni e/o società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

ART. 12 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi e **tassativamente vietato**:

1. sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
2. usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
3. effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo);
4. utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
5. detenere le chiavi di accesso dell'impianto;
6. depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
7. utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
8. svolgere attività diverse da quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 13 – ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 14 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 15 – RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 16 – SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto Scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 17 – REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 18 – CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata. Le tariffe per l'utilizzo per manifestazioni extrasportive sono stabilite con atto di C.C..

ART. 19 – AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III°

Criteria generali per gestione impianti sportivi

ART. 20 – MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 21 – GESTIONE INDIRETTA DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo rientrano gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

- i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - società che svolgono attività per disabili;
 - società che svolgono attività giovanile;
 - società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- la durata della concessione. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART. 22 – GESTIONE INDIRECTA DI IMPIANTO DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo sono compresi gli impianti di rilevanza cittadina), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 23 – CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 24 – REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 21 e 22 sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

ART. 25 – CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE, ANCHE IN AMPLIAMENTO, E PER LA GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Tariffe

ART. 26 – DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione di Bilancio preventivo.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

In sede di prima attuazione, sentiti i Responsabili della 2^a Area Finanziaria e della 3^a Area Tecnica, si determinano le seguenti tariffe:

n.d.	Descrizione impianto	Tariffa oraria Società Sportive	Tariffa giornaliera Società Sportive	Tariffa Giornaliera per concessione a privati per manifestazioni
1		€	€	€
2		€	€	€
3		€	€	€
4		€	€	€
5		€	€	€

La concessione degli impianti è gratuita per le scuole, le associazioni riconosciute che operano nel sociale allorché organizzino manifestazioni a scopo di beneficenza, per le Società Sportive senza alcun fine di lucro che hanno come oggetto sociale quello di iniziare alle discipline sportive prevalentemente ragazzi minori (rientrano in questa casistica le Società Sportive composte da almeno il 70% dei soci aventi età inferiore a 18 anni).

ART. 27 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulla base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 28 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole medie superiori, sulla base di quanto previsto nelle convenzioni stipulate tra Comune di Mottola e Provincia di TARANTO in applicazione della L. n. 23/96.

Per quanto riguarda specifiche esenzioni o vantaggi economici per l'uso di impianti sportivi si rimanda al vigente Regolamento per concessione di benefici economici.

TITOLO V° Consulta dello Sport

ART. 29 – OBIETTIVI

Il Comune di Mottola riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Per realizzare tali scopi, ai sensi del vigente Statuto Comunale è istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali ed educative della città.

Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.

ART. 30 – COMPETENZE

La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al "Consiglio Comunale" la funzione di indirizzo e programmazione.

ART. 31 – ORGANI

Sono organi della Consulta dello Sport:

- l'Assemblea
- l'Esecutivo
- i Gruppi di Studio.

ART. 32 – ASSEMBLEA

L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.
In caso di vacanza, i compiti di Presidenza sono svolti dall'Assessore delegato allo Sport.

L'Assemblea è composta da:

- il Sindaco (o Assessore delegato allo Sport) che ne fa parte di diritto;
- un rappresentante per ogni società sportiva operante nel territorio del Comune di Mottola con un'attività sportiva espletata a livello agonistico, formativo o amatoriale e regolarmente affiliata a federazione riconosciuta dal Coni;
- un rappresentante per ogni Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni ai sensi del D.P.R. n. 530/74, avente sede e operante nel territorio del Comune di Mottola;
- un rappresentante per ogni Associazione Portatori di Handicap che organizza attività motorie sportive nel territorio comunale;
- il Presidente Provinciale del Coni o un suo delegato;
- un rappresentante della Medicina sportiva della competente AUSL;
- tre delegati del distretto scolastico competente per territorio, in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado.

I rappresentanti nell'Assemblea di tutti i soggetti previsti al comma precedente, saranno comunicati al Comune entro 15 giorni dalla richiesta.

All'Assemblea partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio, senza diritto di voto.

ART. 33 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta dell'Assessore delegato allo Sport, o dell'esecutivo, o di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea.

La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato l'ordine del giorno da trattare.

ART. 34 – SOVLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare all'Assemblea successiva.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al pubblico e ai rappresentanti dell'informazione locale e dei giornali sportivi.

Possono essere invitati i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali, dello sport, etc..

ART. 35 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- nella prima seduta, convocata dall'Assessore delegato allo Sport, elegge il Presidente e il Vicepresidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.
- elegge 3 membri dell'Esecutivo (rappresentante delle società sportive, rappresentante enti di promozione sportiva, rappresentante della scuola), con le stesse modalità di cui al comma precedente;

- nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, adotta atti di indirizzo generale che l'esecutivo traduce in proposte operative;
- formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di nuovi impianti, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dall'esecutivo;
- sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- collabora con l'Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
- propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado, promovendo iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
- propone all'Amministrazione Comunale, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle società e dei dirigenti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport.

ART. 36 – ESECUTIVO

L'Esecutivo è formato da:

- Assessore delegato allo Sport con funzioni di Presidente;
- Presidente dell'Assemblea come membro di diritto;
- 1 rappresentante unico per tutte le società federate Coni, eletto dall'Assemblea;
- 1 rappresentante unico per tutti gli Enti di promozione sportiva, eletto dall'Assemblea;
- 1 rappresentante del mondo della scuola eletto dall'Assemblea;
- Il Presidente Provinciale Coni o un suo rappresentante.

All'Esecutivo partecipa il Dirigente Responsabile del Servizio senza diritto di voto.

ART. 37 – CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

L'invito va comunicato almeno 5 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

ART. 38 – SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni dell'Esecutivo vengono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Potranno essere invitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi di studio, gli esperti nelle materie che saranno trattate, i rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 39 – COMPETENZE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo ha il compito di:

- predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- approntare i programmi esecutivi da sottoporre all'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Assemblea;
- costituire Gruppi di studio a cui affidare l'approfondimento di temi specifici e coordinare gli stessi;

- esprimere parere sui criteri generali di ripartizione dei contributi che l'Amministrazione Comunale destina alle attività sportive e manifestazioni, nel rispetto del Regolamento vigente;
- esprimere parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la realizzazione di opere sportive di rilevante interesse cittadino;
- promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti e servizi sportivi;
- esprimere pareri su proposte di schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti sportivi;
- esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe d'uso degli stessi;
- esprimere parere consultivo sulle proposte dell'attività sportiva agonistica e amatoriale, nonché per particolari manifestazioni.

ART. 40 – GRUPPI DI STUDIO

I Gruppi di Studio vengono costituiti per l'approfondimento di problemi di interesse gestionale e sportivo specifico, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Esecutivo.

I componenti dei gruppi di Studio sono nominati dall'Esecutivo, il quale ne individua i componenti sia all'interno dell'Assemblea che esternamente.

ART. 41 – NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT

La Consulta dello Sport viene nominata dal Consiglio Comunale e rinnovata a ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

La nomina avviene entro sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio e, limitatamente alla prima nomina, entro sei mesi dall'adozione del presente Regolamento.

La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

ART. 42 – SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA

La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale.

Le funzioni di segreteria degli organi della consulta sono svolte da un dipendente comunale scelto dal Responsabile dell'Area.

Il segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva: copia dello stesso viene inviata al Sindaco, all'Assessore delegato allo Sport, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari.

ART. 43 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri della Consulta dello sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate o per motivi di cui al successivo art. 16.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

ART. 44 – INCOMPATIBILITA'

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al

periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso di reato e a più di tre anni in caso di provvedimenti disciplinari sportivi.

In caso di provvedimenti delle Federazioni nei confronti di membri della Consulta, il Presidente attiverà una Commissione di disciplina che, udite le parti, giudicherà in modo insindacabile.

TITOLO VI°

Disposizioni transitorie e finali

ART. 45– RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. 91/81 per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 46 – NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.
4. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.